



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 22 Settembre 2009

In seduta odierna, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 90080/2009 DELIBERAZIONE N. 444

COMUNE DI CESENATICO PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 37 "EX COLONIA PEALPI" PREVISTO DAL P.R.U. PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 25/02/2008, COMPORTANTE VARIANTE AL P.R.G. ESPRESSIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978; PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R 19/2008 (EX ART. 13 DELLA L. 64/74); ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Particolareggiato n. 37 “Ex Colonia Prealpi”, previsto dal Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 febbraio 2008, comportante variante al PRG ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 e trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 27.02.2009, acquisito agli atti con prot. prov. n. 19859 del 02.03.2009;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 04.06.2009 (prot. prov. n. 53696/2009) e 30.07.2009 (prot. prov. n. 72927 del 04.08.2009) a seguito della rispettive richieste formulate dall'Ente scrivente in data 11.03.2009 (prot. prov. n. 23669) e 25.03.2009 (prot. prov. n. 29070/2009);

Atteso che:

- il Comune di Cesenatico è dotato di PRG approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 50948/705 del 19.12.2000;
- in data 30.03.2009 con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29974/42 è stata adottata la Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che, in virtù di apposito accordo amministrativo, assume per il Comune di Cesenatico il valore ed effetti di Piano Strutturale Comunale;
- l'art. 41 della Legge regionale 24.03.2000, n. 20 e s.m.e i. consente ai Comuni, nelle more dell'approvazione del Piano Strutturale Comunale, del Piano Operativo Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio in conformità alla nuova Legge regionale, di adottare ed approvare le varianti al Piano Regolatore Generale di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della Legge regionale n. 47/78 secondo le disposizioni previste dalla legislazione regionale previgente;

Constatato che fra i vari documenti trasmessi figura il rapporto preliminare ambientale relativo alla Variante in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs.4/2008;

Premesso che:

- il Comune, con deliberazione di C.C. n. 15/2009 ha individuato l'ambito da assoggettare a Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi della LR 3 luglio 1998 n. 19 “Norme in materia di riqualificazione urbana”, denominato “Città delle Colonie a Sud di Cesenatico”, includendovi anche l'area della colonia Prealpi;
- con deliberazione C.C. n. 16/2009 l'Amministrazione Comunale ha proceduto, altresì, ad approvare la proposta di “programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile – piano particolareggiato n. 37 Ex colonia Prealpi”, finalizzata alla partecipazione al bando regionale per il finanziamento e la realizzazione di edilizia residenziale sociale.
- nell'ambito del procedimento di cui sopra la Provincia si è espressa, ai sensi dell'art. 2 della citata LR 19/98, con deliberazione di Giunta n. 33643/162 del 07.04.2009.

Visti i contenuti della Variante:

L'area in oggetto ospita la colonia Prealpi, di proprietà comunale, per la quale è prevista la totale demolizione con ricostruzione di nuovo fabbricato atto ad ospitare appartamenti per edilizia sociale.

La presente Variante introduce, quindi, la delimitazione del Piano Particolareggiato n. 37, disciplinandolo all'art. 168 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

Si propone la mutazione della destinazione d'uso dall'attuale "D4a - zona ricettiva ordinaria" a "B1 - residenziale", includendo anche aree destinate a "centri civici sociali".

Il comparto presenta complessivamente una superficie territoriale pari a 5.475 mq ed il progetto contempla la realizzazione di servizi al piano terra per le 32 unità abitative di diversa metratura collocate ai quattro piani superiori. L'area cortilizia verrà sistemata in modo da agevolare attività sociali aggregative ed in fianco ad essa si localizzano i parcheggi privati.

Si prevede, inoltre, di ricavare parcheggi pubblici (327 mq) dalla nuova sistemazione viaria lungo via Pitagora e via Galilei.

Contestualmente alle sopra descritte proposte di modifica, si rettifica il Piano Particolareggiato n. 19, per errori cartografici derivati da inesatta perimetrazione.

Nel complesso gli elaborati di PRG interessati da variazioni risultano:

- tavola n. 8 "Zonizzazione del territorio comunale" in scala 1:2.000, foglio n. 8 (Allegato G);
- articolo di NTA n. 168 (Allegato I);
- relazione geologica e geotecnica del terreno (Allegato E);

La documentazione di Variante trasmessa contiene, inoltre:

- relazione tecnica illustrativa (Allegato A);
- relazione analisi sito (Allegato B);
- piano finanziario (Allegato C);
- accordo pubblico privato (Allegato D);
- le diverse tavole oggetto di Piano Particolareggiato (Allegati da n. 1 a n. 11);
- rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità D.LGS. 152/06.

Richiamato quanto segue:

- sulle Varianti al PRG la Giunta Provinciale formula osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della Legge regionale 47/78, come modificata dalla Legge regionale 6/95, alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni, la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74) il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica la LR 9/2008 all'art. 1 stabilisce che l'autorità competente per le Varianti ex-art. 15 LR 47/78 è la Provincia e la circolare regionale prot. PG 2008_269360 del 12.11.2008 indica che l'atto con cui tale Ente si esprime viene prodotto nell'ambito delle osservazioni di cui all'art. 15, comma 5 LR 47/78, dandone specifica evidenza.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale;

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - approfondimenti paesistici in attuazione dell'art. 7 del PTPR, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15682/43 del 28.04.1999 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1595 del 31.07.2001;
- Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1705/1999 del 21.09.1999;
- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10270/15 del 09.02.2006;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - in attuazione della Legge Regionale n. 20/2000 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29974/42 del 30.03.2009.

Verificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e 14, comma secondo, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - a. l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - b. la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - c. la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della LR 47/78;
 - d. l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della LR 47/78;
 - e. il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

CONSIDERATO

A. Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della LR 47/78.

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 febbraio 2008 secondo le procedure di cui all'art. 15 della LR 47/78, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo;

- è stata trasmessa, con atto prot. com. n. 25026 del 27.08.2009 (prot. prov.le n. 89083 del 15.09.2009), l'attestazione dell'avvenuta comunicazione della Variante in oggetto alle Autorità Militari;

Verificata la completezza degli atti:

- la Variante risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria;
- L'Azienda Unità Sanitaria Locale si è espressa in data 30.07.2009 con parere favorevole sullo strumento in oggetto ai sensi dell'art. 19, primo comma, lettera h) della L.R. 19/82 in sede di apposita conferenza di servizi di cui art. 14 Legge 7 agosto 1990 n. 241/90 e s.m.i e come deducibile dal relativo verbale;

Considerato, nello specifico:

- **Posto** che l'area inclusa nel piano particolareggiato in oggetto viene individuata nella tavola n. 2 "Zonizzazione paesistica" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come appartenente alle "Colonie Marine" e marginalmente alle "zone urbanizzate in ambito costiero", disciplinate rispettivamente dall'art. 16 e dall'art. 14 delle norme del medesimo piano;
 - **Stante** che, nello specifico, la colonia Prealpi risulta classificata come edificio privo di interesse storico-testimoniale, compatibile con le caratteristiche degli ambiti territoriali cui inerisce;
 - **Dato atto** che la proposta risulta coerente con quanto indicato dal citato Programma di Riqualificazione Urbana redatto ai sensi della LR 19/98 denominato "Città delle Colonie a Sud di Cesenatico" e ai principali obiettivi del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, ai quali deve fare riferimento;
 - **Verificato** che il PTCP-PSC adottato inserisce l'area in oggetto all'interno degli ambiti urbani consolidati (A-10) definendo per essi politiche ed indirizzi, da dettagliare e disciplinare con il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in linea con gli interventi proposti;
 - **Valutato**, in sintesi, che il progetto sia compatibile e conforme, sotto il profilo urbanistico, rispettivamente con il contesto territoriale in cui si colloca e agli strumenti di pianificazione sopra richiamati.
- Si ritiene, pertanto, di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della LR 47/78 sulla Variante in oggetto.**

B. Legge 02.02.1974, n. 64 art. 13, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" - Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08: compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

L'area è ubicata in pianura, a circa 400 metri dalla linea di spiaggia attuale, dove lo spessore delle sabbie pleistoceniche marine si riduce a circa 6 metri. Al di sotto si rileva la presenza di argille ed argille limose di origine continentale. L'area non è zonizzata come zona di rischio idrogeologico nella cartografia del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico dell'Autorità dei bacini Regionali Romagnoli; inoltre, la relazione geologica non rileva particolari problematiche dal punto di vista geomorfologico, escludendo il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma.

Sulla base delle analisi contenute nella Relazione geologica, a firma del Dr. Alberto Bolognesi, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

C. Adempimenti relativi al D.Lgs 4/2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

Vista la richiesta del Comune di Cesenatico di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008, relativa alla Variante in oggetto e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 29.05.2009 (agli atti con prot. prov. n. 52591/2009);

Atteso che contestualmente alla richiesta di verifica di assoggettabilità, il Comune ha trasmesso a questa Provincia uno specifico elaborato per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente, con valore di rapporto preliminare redatto con esplicito riferimento all'Allegato I del suddetto D.Lgs 152/2006;

Premesso, inoltre, che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.Lgs n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis, del D.Lgs 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- in data 14 giugno 2008 è entrata in vigore la LR 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- in data 22 luglio 2009 è entrata in vigore la LR 7 luglio 2008, n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” che apporta anche modifiche all'art. 5 della LR 20/00;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.Lgs 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della LR 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12 del novellato D.Lgs 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della già citata LR 13 giugno 2008, n. 9, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Atteso, inoltre, che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto Decreto Legislativo e su proposta del Comune (prot. prov. n. 52591/09), per il caso in esame erano stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ARPA sezione di Forlì-Cesena, AUSL dipartimento di Cesena e Agenzia del Demanio di Bologna;
- a tali Enti è stato trasmesso dal Comune il "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" relativo alla variante in oggetto, in data 25.05.2009 con prot. com. n. 15152/2009, come comunicato alla Provincia con atto prot. prov. n. 53696 del 04.06.2009;
- con successiva nota del 16.09.2009 il Comune rettificava la comunicazione di cui sopra e, motivando la modifica, segnalava che non aveva provveduto all'invio del materiale con relativa richiesta di parere all'Agenzia del Demanio di Bologna, proponendone l'esclusione dalla lista dei soggetti da consultare in quanto tale Ente non ha competenze ambientali. L'autorità scrivente prende atto e concorda con l'esito di tale rettifica;

Rilevato che:

- i soggetti di cui sopra (ARPA e AUSL) hanno espresso in data 30.07.2009 (prot. prov.) loro parere favorevole sulla Variante in oggetto, escludendo la necessità di procedere a VAS, in sede di conferenza di servizi di cui art. 14 Legge 7 agosto 1990 n. 241/90 e s.m.i. Tale parere contiene, tuttavia, anche la seguente precisazione:
"Si chiede, per poter esprimere un parere compiuto, un elaborato di clima acustico redatto ai sensi della normativa vigente e dei Regolamenti locali";
- in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, si richiama la soprastante parte narrativa inerente il parere ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008;
- in attinenza al procedimento in oggetto e richiamate le disposizioni del novellato art. 5 LR 20/200, il Comune attesta che non sono pervenute osservazioni;

Considerati i contenuti della Variante richiamati nella soprastante parte introduttiva e gli specifici aspetti ambientali da valutarsi;

Visto lo specifico elaborato di rapporto preliminare;

Richiamate ed acquisite, in merito alla compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, le considerazioni formulate nella parte relativa all'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della LR 19/08;

Preso atto che viene dichiarato, quale esito del rapporto preliminare, che si escludono una rilevanza degli impatti dovuti alla proposta contenuta nella Variante, ritenendo non necessario assoggettare la stessa ad ulteriori approfondimenti;

Ritenute sostanzialmente condivisibili le valutazioni contenute nell'elaborato suddetto;

Rilevato, tuttavia, che nulla viene detto in merito al clima acustico. A tal proposito:

Posto che il Comune di Cesenatico dispone di classificazione acustica ai sensi della LR 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", adottata con atto di CC n. 74 del 23.09.2003;

- Constatato che l'area in questione ricade in "classe 3" (aree di tipo misto) e le modifiche d'uso proposte risultano compatibili con tale classificazione;
- Stante che l'area in oggetto risulta adiacente ad un lotto inserito in "classe 1" (aree particolarmente protette);
- Considerato che l'assetto previsto dal progetto vede collocato sul margine del comparto confinante con la zona in "classe 1" un parcheggio pertinenziale di circa 32 posti auto;
- Richiamata la citata richiesta formulata da ARPA-AUSL;
- Visto l'art. 8, comma 3 lettera e) della Legge n. 447 del 26.10.1995, in base al quale per l'intervento in oggetto è richiesta la redazione di uno specifico elaborato di valutazione previsionale di clima acustico,

Si ritiene utile precisare, ai fini della presente verifica ed in ordine agli aspetti di tutela e della sostenibilità ambientale, che prima del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione dovrà essere prodotto un'adeguato elaborato di valutazione previsionale di clima acustico, così come previsto dall'art. 8, comma 3 lettera e) della Legge n. 447 del 26.10.1995, che assicuri per l'area in oggetto il rispetto dei livelli di comfort acustico corrispondenti alla classe 3.

Stante l'obbligo di redigere la valutazione previsionale di clima acustico di cui sopra, si ritiene opportuno che il Comune si doti di uno studio atto a verificare che il rumore generato dal parcheggio a servizio dell'insediamento residenziale, prossimo ad un'area particolarmente sensibile sotto il profilo acustico perché destinata ad un edificio scolastico (classe 1), consenta il rispetto dei limiti di classe 1 su tale area, ovvero, non ne vada ad aggravare la situazione pre-esistente;

Dato atto, infine, che ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, è stata comunicata al Comune la sintesi sostanziale della proposta in merito agli esiti della presente procedura;

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra citati, che il Piano Particolareggiato n. 37 "Ex Colonia Prealpi", previsto dal Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 febbraio 2008, comportante variante al PRG, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, precisando che il Comune dovrà dotarsi di n fase di approvazione ovvero in sede di approvazione del progetto

esecutivo (ove non fosse già avvenuto), di uno studio acustico che affronti le seguenti verifiche:

- a) per l'area in oggetto deve risultare assicurato il rispetto dei livelli di
- b) il rumore generato dal parcheggio a servizio dell'insediamento residenziale, prossimo ad un'area particolarmente sensibile sotto il profilo acustico perché destinata ad un edificio scolastico (classe 1), consenta il rispetto dei limiti di classe 1 su tale area, ovvero, non ne vada ad aggravare la situazione pre-esistente;

Tutto ciò considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00;

DELIBERA

- 1) di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della LR 47/78 sulla Variante in oggetto;
- 2) di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008 (ex parere art. 13, L. 64/74);
- 3) di escludere il Piano Particolareggiato n. 37 "Ex Colonia Prealpi", previsto dal Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 febbraio 2008, comportante variante al PRG dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, precisando che il Comune dovrà dotarsi, in fase di approvazione ovvero in sede di approvazione del progetto esecutivo (ove non fosse già avvenuto), di uno studio acustico che affronti le seguenti verifiche:
 - a) per l'area in oggetto deve risultare assicurato il rispetto dei livelli di
 - b) il rumore generato dal parcheggio a servizio dell'insediamento residenziale, prossimo ad un'area particolarmente sensibile sotto il profilo acustico perché destinata ad un edificio scolastico (classe 1), consenta il rispetto dei limiti di classe 1 su tale area, ovvero, non ne vada ad aggravare la situazione pre- esistente;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata delle sole Tavole relative al Piano Particolareggiato (n. 25 allegati), ai fini dell'espressione del parere di cui al punto 2.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
